



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON
POTERI DI CONSIGLIO**

N. 5 del 26-04-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816-847, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore 11:10, il Commissario Prefettizio DOTT.SSA NICOLINA MISCIA, nominata con Decreto del Prefetto di Foggia del 28-09-2020, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LUCIANA PIOMELLI, adotta il seguente Provvedimento:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO, ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO

Premesso che:

con Decreto del 28/09/2020 prot. n. 0049787 il Prefetto di Foggia ha nominato Commissario Prefettizio la Dott.ssa Nicolina Miscia per la provvisoria gestione del Comune di Lesina, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio sino a quando il Sindaco e il Consiglio medesimo non saranno rinnovati con altra elezione, ai sensi dell'art. 85 del DPR 16 maggio 1960, n. 570;

Vista la proposta n. 5 del 23-04-2021 del Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE nel testo di seguito riportato:

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale.

Richiamati l'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata legge n. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe".

Rilevato quindi che la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ritenuto

- di dover procedere con il presente atto, all'istituzione dei suddetti canoni ed alla disciplina regolamentare degli elementi essenziali necessari alla gestione degli stessi;
- di dover provvedere nell'immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle integrazioni/modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale applicazione dei canoni, anche attraverso un'attività di analisi dei regolamenti vigenti per l'Ente e correlati alla gestione delle stesse entrate.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Richiamato l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il quale ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021.

Richiamato l'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più"*

favorevoli per l'ente affidante";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Dato atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'ert. 3, comma 2 bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/00

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, composto di n. 55 articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A).
3. Di provvedere nell'immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dall'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, alle integrazioni/modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale applicazione dei canoni, anche attraverso un'attività di analisi dei regolamenti vigenti per l'Ente e correlati alla gestione degli stessi canoni.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.
5. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
6. Di dare atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT.SSA NICOLINA MISCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LUCIANA PIOMELLI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO
DOTT.SSA SAVERINA MISCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.